

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 50**

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ausili

*presentata in data 1° aprile 2026*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2022, N. 18 (DISCIPLINA PER  
LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2022)*

1. Alla lettera d) del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei), le parole: "di abilitazione" sono soppresse.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

"4. Le commissioni di cui alla lettera a) del comma 3 prevedono la presenza di un micologo individuato dalla struttura sanitaria competente tra i propri dipendenti o designato sulla base di un avviso a manifestare interesse da parte di soggetti micologi privati iscritti nell'apposito registro nazionale. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta regionale determina le modalità per garantire l'assenza di conflitti di interesse tra i membri delle commissioni e i partecipanti al test abilitativo."

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/2022)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

"a) per la lettera a) del medesimo comma 2, alle Unioni montane per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite da questa legge e per la realizzazione di interventi, quali, in particolare:

- 1) iniziative formative, scientifiche e divulgative, riguardanti la conoscenza e il genere dei funghi epigei spontanei, gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale nonché della salute pubblica, collegate alla raccolta dei funghi epigei spontanei;
- 2) la promozione e valorizzazione degli ambienti naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei anche attraverso manifestazioni fieristiche e percorsi enogastronomici dedicati;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituita dalla seguente:

“b) per la lettera b) del medesimo comma 2, alla Regione che le ridistribuisce alle Unioni montane, in rapporto alla superficie boschiva delle stesse, e sono destinate agli interventi di tutela e conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta. Le Unioni montane provvedono al riparto di tali risorse ai Comuni facenti parte delle stesse, in rapporto alla rispettiva superficie boschiva.”.

3. Il comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è abrogato.

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 18/2022)*

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è sostituito dal seguente:

“1. Presso ogni struttura sanitaria territorialmente competente, all'interno del dipartimento di prevenzione, è presente l'Ispettorato micologico, che svolge le funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi, allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2022 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al commercio al dettaglio e alla ristorazione è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi della normativa statale vigente e iscritti nell'apposito registro nazionale.”.

#### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.